

LAVORO & PREVIDENZA - 2021

CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE 2020

01. NOZIONE

Con la **Circolare 9 del 29.01.2020** "*Determinazione per l'anno 2020 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti*" l'INPS ha comunicato i nuovi valori in essere per l'anno 2020 per la generalità dei lavoratori dipendenti.

In questa Scheda elenchiamo le disposizioni della detta Circolare.

02. MINIMALI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER LA GENERALITA' DEI LAVORATORI DIPENDENTI

L'INPS ricorda che per la generalità dei lavoratori la **contribuzione previdenziale e assistenziale** non può essere calcolata su **imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge**.

Pertanto **la retribuzione da assumere ai fini contributivi** deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni in materia di retribuzione minima imponibile e di minimale giornaliero stabilito dalla legge.

L'obbligo è generalizzato per tutti i datori di lavoro anche se non aderenti alla disciplina collettiva che dovranno comunque rispettare, nel versamento dei contributi, al rispetto della disciplina collettiva.

Nel caso di **pluralità di contratti collettivi** la retribuzione da assumere come base di calcolo è quella stabilita dai contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali **maggiormente rappresentative**.

I limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, **a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2020** devono essere ragguagliati a **€ 48,98** se di importo inferiore.

Anno 2020	Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD	515,58
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)	48,98

3. MINIMALI DI RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE ISCRITTO AL FONDO VOLO

In virtù di quanto disposto dall'**articolo 1**, commi 1 e 10, del D.lgs n. 164/1997 e ss.mm.ii., per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo Volo), la retribuzione imponibile ai fini contributivi deve essere determinata ai sensi dell'**articolo 12** della L. n. 153/1969 e nel rispetto delle disposizioni in materia di minimo contrattuale di cui all'**articolo 1**, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla L. n. **389/1989**.

In assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, i limiti minimi di retribuzione imponibile ai quali fare riferimento **sono stabiliti per ciascuna categoria professionale interessata con decreto del Ministro del Lavoro** e che a tali limiti debbano essere, comunque, adeguate le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori agli stessi. Detti limiti minimi, per ciascuna categoria professionale del personale iscritto al Fondo, sono stati stabiliti con D.M. 21/07/2000.

In ogni caso, la retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo Volo, determinata secondo i predetti criteri, non può essere inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera che, **per l'anno 2020, è pari a € 48,98**.

04. MINIMALE CONTRIBUTIVO PER LE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI IN GENERE

Ai fini dell'individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, si deve fare riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 402/1981, convertito dalla L. n. 537/1981, con il quale il legislatore ha fissato per i salari

medi convenzionali la misura di detta retribuzione minima, da rivalutare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 22, comma 1, della L. n. 160/1975 in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita.

Tenuto conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è pari, **per l'anno 2020, a € 27,21.**

05. RETRIBUZIONE CONVENZIONALE PER I PESCATORI DELLA PICCOLA PESCA MARITTIMA E DELLE ACQUE INTERNE ASSOCIATI IN COOPERATIVA

Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla L. n. **250/1958**, l'imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutato annualmente a norma dell'**articolo 22**, comma 1, della L. n. 160/1975, per l'NNO 2020

Anno 2020: soci delle cooperative della piccola pesca	Euro
Retribuzione convenzionale mensile	680,00

06. LAVORATORI A DOMICILIO

Anche per i lavoratori a domicilio il limite minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat.

Per l'anno 2020, tenuto conto della variazione del predetto indice Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto è pari a **€ 27,21.**

Detto limite deve essere, comunque, **ragguagliato a € 48,98.**

07. MINIMALE AI FINI CONTRIBUTIVI PER I RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PARZIALE

Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, quanto disposto D.L. n. 338/1989, convertito dalla L. n. [389/198](#).

La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere raggugliata, se inferiore, a quella individuata dall'articolo 11 del D.lgs n. 81/2015 che fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale.

In linea generale, nell'ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente:

$$\text{€ } 48,98 \times 6 / 40 = \text{€ } 7,35.$$

Qualora, invece, l'orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente:

$$\text{€ } 48,98 \times 5 / 36 = \text{€ } 6,80.$$

08. QUOTA DI RETRIBUZIONE SOGGETTA ALL'ALIQUOTA AGGIUNTIVA DELL'1%

Dall'1.0101993 è stato introdotto, a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile

Detto **contributo aggiuntivo è dovuto** nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive **a carico del lavoratore inferiori al 10%**.

La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2020 in €

47.379,00, l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.948,25, da arrotondare a **€ 3.948,00**. Si rammenta, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione¹.

Anno 2020	Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua	€ 47.379,00
Importo mensilizzato	€ 3.948,00

09. MASSIMALE ANNUO DELLA BASE CONTRIBUTIVA E PENSIONABILE

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della L. n. 335/1995, per i lavoratori iscritti successivamente al 31/12/1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo^f, in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istat, è pari, **per l'anno 2020, a € 103.055,49, che arrotondato all'unità di euro è pari a € 103.055,00.**

10. LIMITE PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI E FIGURATIVI

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato **nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.**

Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di pensione di **€ 515,58** per l'anno 2020, risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di **€ 206,23.**

Anno 2020	Euro
Trattamento minimo di pensione	515,58
Limite settimanale per l'accredito dei contributi (40%)	206,23

Limite annuale per l'accredito dei contributi, arrotondato all'unità di euro (*)	10.724,00
---	------------------

Le disposizioni non si applicano, a partire dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla L. n. 250/1958.

11. LIMITE PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI E FIGURATIVI

L'INPS riporta poi gli importi che, per l'anno 2020, non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi sulla base di quanto previsto dall'articolo 51 del TUIR.

Anno 2020	Euro
Prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto rese in formato cartaceo	4,00
rese in forma elettronica	8,00
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione	5,29
Fringe benefit (tetto)	258,23
Indennità di trasferta intera Italia	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49
Indennità di trasferta intera estero	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	2.065,83

12. RIVALUTAZIONE DELL'IMPORTO A CARICO DELLO STATO PER PRESTAZIONI DI MATERNITA' OBBLIGATORIA

L'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai calcolato dall'Istat, è pari, **per l'anno 2020, a € 2.143,05.**

Anno 2020	Euro
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria	2.143,05

13. RIVALUTAZIONE DELL'IMPORTO A CARICO DELLO STATO PER PRESTAZIONI DI MATERNITA' OBBLIGATORIA

Il contributo di solidarietà (*nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore*), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile che sulla base dell'indice Istat è pari, **per l'anno 2020, ad € 103.055,00.**

L'aliquota aggiuntiva (**1% a carico del lavoratore**), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, **per l'anno 2020, l'importo di € 47.379,00**, che rapportato a dodici mesi è pari a **€ 3.948,00** (*e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a € 103.055,00*).

Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione. Per l'applicazione di detto contributo aggiuntivo non si dovrà tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2020, a € 47.379,00, poiché che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.

**14. LAVORATORI DELLO SPETTACOLO: CALCOLO
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 1% - ISCRITTI A FORME
PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE AL 31.12.1995**

Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a € 751,00. Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano i seguenti:

Anno 2020			
Fasce di retribuzione giornaliera		Massimale di retribuzione giornaliera imponibile	Giorni di contribuzione accreditati
da Euro	ad Euro	Euro	
751,01	1.502,00	751,00	1
1.502,01	3.755,00	1.502,00	2
3.755,01	6.008,00	2.253,00	3
6.008,01	8.261,00	3.004,00	4
8.261,01	10.514,00	3.755,00	5
10.514,01	13.518,00	4.506,00	6
13.518,01	16.522,00	5.257,00	7
16.522,01	<i>in poi</i>	6.008,00	8

Il contributo di solidarietà, (*nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore*), si applica sulla parte di retribuzione giornaliera **eccedente** il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce appena indicate.

L'aliquota aggiuntiva (**1% a carico del lavoratore**) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, **per l'anno 2020, l'importo di € 152,00** e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce. Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, **per l'anno 2020, a € 47.379,00**, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio

15. MASSIMALE GIORNALIERO PER I CONTRIBUTI DI MALATTIA E MATERNITA' DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Il massimale giornaliero, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, è confermato, **per l'anno 2020, in € 67,14.**

Anno 2020	Euro
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato	67,14

16. SPORTIVI PROFESSIONISTI: CALCOLO CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 1% E MASSIMALI GIORNALIERI - ISCRITTI A FORME PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE DOPO IL 31.12.1995

Posto che il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è pari, **per l'anno 2020, a € 103.055,00**, il contributo di solidarietà a decorrere dall'1/1/2020 è dovuto nella misura **del 3,1%** (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di **€ 103.055,00** e fino all'importo annuo di **€ 751.278,00**.

L'aliquota aggiuntiva (**1% a carico del lavoratore**), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, **per l'anno 2020, l'importo di € 47.379,00**, che rapportato a dodici mesi è pari a **€ 3.948,00** (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a **€ 103.055,00**).

Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione. L'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto

del superamento del tetto minimo su base annua, pari, **per l'anno 2020, a € 47.379,00**, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.

17. SPORTIVI PROFESSIONISTI: CALCOLO CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 1% E MASSIMALI GIORNALIERI - ISCRITTI A FORME PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE AL 31.12.1995

Posto che il massimale di retribuzione giornaliera imponibile, **per l'anno 2020, è pari a € 330,00** (*massimale annuo/312*), il contributo di solidarietà a decorrere dall'1/1/2020 è dovuto **nella misura del 3,1%** (*di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore*) sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di **€ 330,00** e fino all'importo giornaliero di **€ 2.408,00**.

L'aliquota aggiuntiva (*1% a carico del lavoratore*), si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, **per l'anno 2020, l'importo di € 152,00** e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a **€ 330,00**. Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2020, a € 47.379,00, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.

18. DATORI DI LAVORO ISCRITTI ALLA GESTIONE PUBBLICA

Le disposizioni di carattere generale in materia di determinazione degli imponibili sono applicabili, fatte salve le peculiarità previste da specifiche norme legislative, anche ai lavoratori iscritti alla Gestione pubblica per le casse pensionistiche e/o alla gestione credito.

Si rinvia a quanto esposto ai precedenti paragrafi:

- per quanto concerne il minimale di retribuzione giornaliera;
- per la determinazione di detto minimale con riguardo ai rapporti di lavoro a tempo parziale;
- per la determinazione della quota di retribuzione soggetta all'aliquota contributiva aggiuntiva dell'1%;

- per la definizione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dall'1/1/1996 e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo;
- per la definizione del minimale contributivo annuale;
- per gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

19. MASSIMALE CONTRIBUTIVO PREVISTO PER I DIRETTORI GENERALI, AMMINISTRATIVI E SANITARI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina, per i lavoratori dipendenti, **il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto.**

L'aspettativa è concessa **entro sessanta giorni dalla richiesta.** Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Nell'ipotesi in esame si realizza un'obbligazione solidale tra l'Ente di appartenenza, che ha collocato il dipendente in aspettativa, tenuto al versamento della contribuzione, e la struttura sanitaria presso cui il dipendente svolge l'incarico.

Ai fini pensionistici e, conseguentemente, anche ai fini della gestione credito, il massimale non trova applicazione per i dipendenti privi di contribuzione per i periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 per i quali deve essere applicato il massimale precedente.

L'importo del massimale contributivo in oggetto:

Anno 2020	Euro
Massimale ex art. 3-bis , comma 11, del D.lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii	€ 187.854,00

20. RETRIBUZIONE ANNUA CONCEDIBILE RIFERITA AL CONGEDO STRAORDINARIO

L'**articolo 42, comma 5 e seguenti, del D.lgs n. 151/2001** riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati di fruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, del congedo per assistenza di persone con handicap in situazione di gravità accertata.

In particolare il comma 5-ter prevede che *"durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire **un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione**, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo **complessivo massimo di euro 43.579,06** annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011 [...]"*.

A tale riguardo si comunica che, tenuto conto del predetto indice accertato dall'Istat, il **tetto massimo complessivo** della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico delle Amministrazioni pubbliche che erogano trattamenti economici in sostituzione delle indennità previste dal legislatore per la generalità dei lavoratori non può eccedere, per l'anno 2020:

Anno 2020	Euro
Importo complessivo massimo retribuzione e contribuzione a carico del datore di lavoro annua congedo straordinario art. 42, co. 5, n. 151/2001	€48.738,00

21. REGOLARIZZAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO

I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2020 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati **possono regolarizzare detto periodo** ai sensi della deliberazione.

Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il **giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare**.